Firmato Da: RAINERI CARLA ROMANA Erresso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3ab/2937cae/678a8b54a56d3e5039213 Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Erresso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac733966154c

N. R.G. 1581/2021

nelle persone dei sequenti magistrati:



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE

dott.ssa Carla Raineri Presidente				
dott.ssa Serena Baccolini				
Consigliere				
dott. Lorenzo Orsenigo				
Consigliere rel.				
ha pronunciato la seguente				
SENTENZA				
nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. 1581/2021 promossa				
DA				
S.P.A. (C.F./P.IVA elettivamente domiciliata in CORSO				
- CARRARA, presso lo Studio dell'avv.				
che la rappresenta e difende come da delega in atti.				
IMPUGNANTE				
CONTRO				
, elettivamente domiciliato in PIAZZA				
- MILANO presso lo Studio degli avv.ti				
(C.F. che lo				
rappresentano e difendono come da delega in atti.				



IMPUGNATO

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI:

Per S.P.A.

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis,

- dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso in data 30/03/2021 dall'Arbitro Unico - Avv.

nel procedimento arbitrale n. 3/2020 dinanzi alla Camera Arbitrale della

Fondazione dei Dottori Commercialisti -ODCEC- di Milano;

nel merito, e previa, ove occorra, rimessione della causa in istruttoria con la nomina di CTU di cui alla memoria istruttoria 05/03/2021 prodotta nel corso del procedimento arbitrale, in via preliminare

- accertare e dichiarare che la controversia è subordinata, ex art. 7 del contratto datato 06/07/2017, al previo esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. 28/2010 e/o, comunque, al previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, Legge 162/2014, e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda arbitrale per omesso esperimento del tentativo di mediazione e/o per mancato invito alla negoziazione assistita; nel merito
- rigettare le domande tutte promosse dal dott. in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate; in via riconvenzionale
- dichiarare risolto ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento del dott. contratto datato 06/07/2017 e, per l'effetto, condannare il dott. srl alla restituzione in favore di spa della somma di Euro 18.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da spa da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria, se dovuta, dal dì del dovuto sino al saldo;



- il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, ivi comprese le spese afferenti il procedimento arbitrale.

Dichiara, inoltre, di non accettare il contradditorio in relazione ad eventuali domande e/o produzioni nuove".

Per

"Accertata l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande formulate da S.p.A., confermare il lodo arbitrale impugnato;

condannare S.p.A. al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ..

Con vittoria delle spese tutte di causa, compresa la fase di sospensiva, dei compensi professionali, della percentuale di rimborso forfettario delle spese generali (15%), oltre IVA e CPA".

IN FATTO E IN DIRITTO

Vicende processuali

1) s.p.a., società attiva nel settore del dragaggio di fondali marini, in data 6.7.2017 conferiva al commercialista dott. I'incarico di impiantare un controllo finanziario operativo e di effettuare un progetto di *check up* strategico con la redazione di un piano economico finanziario di lungo periodo. L'incarico prevedeva il riconoscimento di compensi in base allo svolgimento di attività suddivise in moduli.



Nella lettera di incarico era presente una clausola compromissoria (la n. 7, "mediazione e arbitrato") che prevedeva che le parti avrebbero dovuto sottoporre eventuali controversie "al tentativo di mediazione secondo le previsioni del D. Lgs. 28/2010 presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano" e che, "nel caso in cui tale tentativo fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente INCARICO o in relazione ad esso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento".


2) Il dott. avendo ricevuto alcuni acconti per l'importo di euro 18.000,00, deducendo il mancato pagamento di tre parcelle pro forma da esso emesse per lo svolgimento delle attività commissionategli, chiedeva ed otteneva in data 28.2.2018 dal Tribunale di Massa un decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro 22.551,68.

Decomar, proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, contestando la pretesa ex adverso azionata, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del procedimento monitorio per mancato espletamento del procedimento di mediazione nonché l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola compromissoria).

Il Tribunale di Massa, a fronte dell'adesione dell'opposto all'eccezione di arbitrato, dichiarava la carenza del potere di conoscere la controversia in capo al Tribunale adito, in quanto devoluta all'organismo arbitrale previsto dalla clausola 7 della lettera di incarico; revocava il decreto ingiuntivo; condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.

- 3) Il dott. (annual introduceva, dunque, il procedimento arbitrale all'esito del quale l'arbitro unico avv. (annual introduceva) con il lodo pronunciato in data 30.3.2021, così decideva:
- 1. in via preliminare, rigetta tutte le eccezioni di procedibilità sollevate dalla confermando la procedibilità del presente giudizio arbitrale;
- 2. in via preliminare, rigetta la domanda del Dott. con cui si chiedeva di separare la domanda principale da quella riconvenzionale;





- 6. con riferimento alle spese del procedimento arbitrale, compensa integralmente tra le Parti le spese di difesa e pone a carico di entrambe le Parti medesime in via tra loro solidale, nella misura di metà ciascuna, il versamento del residuo importo pari a Euro 2.708,40 (di cui Euro 400,00 oltre IVA come onorario della Camera Arbitrale, Euro 1.750,00 oltre contributi e IVA per le prestazioni dell'Organo Arbitrale Arbitro Unico Avv. , nonché imposta di registro sul presente lodo in quanto dovuta. Al riguardo, si dà atto che l'Attore ha già corrisposto l'importo pari a Euro 719,80 oltre IVA e accessori di legge a proprio carico e anche l'importo pari a Euro 719,80 oltre IVA e accessori di legge che la Convenuta non ha corrisposto, avvalendosi della natura solidale di predetto importo.
- 7. Compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese legali sostenute. L'arbitro, in particolare, con il predetto lodo impugnato in questa sede:
- A) con riguardo alle questioni preliminari: i) riteneva infondata l'eccezione, sollevata da di improcedibilità della domanda arbitrale per mancato esperimento del procedimento di mediazione (in quanto l'Organismo di mediazione previsto in contratto era stato cancellato dal Registro degli Organismi di Mediazione in data 21/12/2017; la mediazione non era stata pattuita a pena di improcedibilità; erano stati esperiti ben due tentativi di conciliazione nel corso del giudizio arbitrale non andati a buon fine); ii) riteneva, del pari, infondata l'eccezione svolta da circa il mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita (in quanto le parti, con la previsione dell'arbitrato,



avevano già individuato un mezzo di risoluzione della controversia alternativo rispetto alla giustizia ordinaria);

- B) con riguardo al merito, da un lato, riteneva fondata la pretesa di pagamento azionata dal dott. alla luce delle risultanze istruttorie e della condotta delle parti nel corso del rapporto; da un altro lato, correlativamente, riteneva infondata l'eccezione di inadempimento sollevata da consi come la domanda di risoluzione contrattuale da questa proposta in via riconvenzionale.
- 4) Avverso tale lodo ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 828 c.p.c. deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
- 4.1) "sulla mediazione e negoziazione assistita": tale motivo è stato svolto sul rilievo secondo cui l'Arbitro Unico, rigettando le eccezioni preliminari di mediazione e negoziazione assistita "così come previste dalla convenzione di arbitrato (art. 7 del contratto)", pronunciando e decidendo nel merito della controversia, avrebbe superato i limiti della stessa con conseguente nullità del lodo ex art. 829 c. 1 n. 4 c.p.c.;
- 4.2) "sulla pretesa creditoria di euro 22.551,68": con tale motivo l'impugnante, nel contestare l'iter argomentativo svolto dall'arbitro, ha dedotto la nullità del lodo ex art. 829 c. 1 n. 5 e c. 1 n. 11 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria;
- 4.3) "sulla domanda riconvenzionale" e "sulla richiesta CTU": con tali allegazioni, da un lato, è stata riproposta la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale e di condanna alla restituzione dell'importo di euro 18.000,00, quali conseguenze del dedotto inadempimento del dott. da un altro lato, è stata riproposta la richiesta di CTU, quale mezzo al fine di accertare se il dott. avesse correttamente e compiutamente svolto l'incarico conferitogli.
- 5) Costituendosi in giudizio il dott. Contestando gli assunti dell'impugnante, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con la conferma del lodo impugnato.


 Il dott. Contestando gli assunti dell'impugnante.

 Il dott. Contestando gli assunti dell'impugnante.

 Il dott. Contestando gli assunti dell'impugnato.

 Il dott. Contestando gli assunti dell'





- (art. 829 c.1 n. 5 c.p.c.); che non è consentito tramite la censura sui motivi far entrare nel giudizio di impugnazione del lodo le doglianze concernenti la congruità della motivazione dell'arbitro; che è infondata la censura di contraddittorietà ex art. 829 c.1 n.11 c.p.c., essendo a tal fine richiesta la contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra motivazione e dispositivo, circostanza non riscontrabile nel caso di specie;
- iii) che, comunque, il dott. aveva correttamente adempimento all'incarico affidatogli in relazione a tutti i moduli pattuiti; che, inoltre, egli aveva sempre sottoposto ogni suo elaborato alla discussione e approvazione della dott.ssa (referente operativa che, del resto, gli apprezzamenti dei rappresentanti si erano susseguiti per tutta la durata dello svolgimento dell'incarico, anche per i lavori svolti nel periodo settembre/ottobre 2017;
- iv) che la relazione tecnica del consulente di controparte, dott. dell'incarico affidato al professionista e non teneva conto dell'inadeguatezza dei dati trasmessi da

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve ritenersi infondata, con conseguente conferma del lodo impugnato per i seguenti motivi.

6) Appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta. Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium



rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (ex multis, Cass. 11/06/2004 n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Va, inoltre, richiamato che l'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 – stabilisce che "l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge"; che, con tale modifica, ribaltandosi, sotto tale profilo, l'impostazione previgente (secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile), è stato ulteriormente delimitato e ristretto l'ambito d'impugnazione del lodo nell'ottica della salvaguardia di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale a fondamento della quale si rinviene la libertà di autodeterminazione negoziale che si esprime nella redazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti di un contratto, che convengono nel senso di devolvere agli arbitri la composizione dei propri interessi, nell'eventualità di un conflitto; che, nel caso, è pacifico che la clausola compromissoria di cui all'art. 7 del contratto non preveda la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Svolta tale premessa e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i singoli motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.



7) Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato il lodo sotto il profilo della nullità ex art. 829 c. 1 n. 4 c.p.c.

Sul punto, esperimento la decisione con cui l'Arbitro ha rigettato le eccezioni, da essa svolte, di improcedibilità della domanda arbitrale per mancato esperimento del procedimento di mediazione presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano così come del tentativo di negoziazione assistita, ha dedotto la nullità del lodo sul rilievo che, in tal modo, l'arbitro si sarebbe pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato.

Secondo l'impugnante, contrariamente a quanto ritenuto dall'Arbitro, il venir meno dell'organismo di mediazione individuato in contratto non avrebbe, comunque, impedito l'esperimento del procedimento di mediazione presso altro organismo situato in Milano purchè iscritto presso il Ministero della Giustizia, stante il disposto dell'art. 5 c. 5 del D. Lgs. 28/2010, sì che il dott. avrebbe dovuto individuare un altro organismo al quale proporre la domanda di mediazione.

ha, poi, dedotto che, per come configurata la clausola di cui all'art. 7 del contratto, la domanda di arbitrato doveva ritenersi subordinata all'esperimento della mediazione, da intendersi quale condizione sospensiva dell'efficacia del patto compromissorio; che, in ogni caso, l'Arbitro, nel caso di tentativo non esperito, avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 c. 5 d.lgs. 28/2010; che, inoltre, nel caso non era stata nemmeno esperita la procedura di negoziazione assistita la quale, per sua natura, ben avrebbe potuto coesistere con la previsione dell'arbitrato.

Tale primo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato, dovendosi escludere che, nel caso, l'Arbitro, nel rigettare le eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione (pur previsto in contratto) e del tentativo di negoziazione assistita (non previsto in contratto) abbia finito per pronunciarsi al di fuori della convenzione di arbitrato Deve, invero, riconoscersi che la controversia che ha interessato le parti si configura come una "controversia derivante dall'incarico" ex art. 7 del contratto, e, dunque, rientra certamente nei limiti della convenzione arbitrale e della cognizione dell'arbitro.



Quanto alla questione del mancato esperimento del procedimento di mediazione, al di là della circostanza, evidenziata dall'Arbitro, dell'intervenuta cancellazione dell'Organismo di mediazione individuato dalle parti nella clausola compromissoria, va osservato che, nel caso di specie, come riferito dall'Arbitro e non contestato dall'impugnante le parti avevano partecipato a ben due tentativi di conciliazione appositamente esperiti dall'Arbitro e non andati a buon fine (alle udienze del 30.9.2020 e del 29.10.2020); che la medesima clausola compromissoria, nel prevedere che il committente e il professionista avrebbero dovuto sottoporre eventuali controversie derivanti dall'incarico al tentativo di mediazione, non reca alcuna sanzione di improcedibilità della domanda di arbitrato che non fosse stata preceduta da tentativo di mediazione ex d.lgs. 28/2010; che, se la presente controversia fosse stata sottoposta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e non a quella dell'arbitro, la stessa non sarebbe stata oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 c.1 bis d.lgs. 28/2010, per cui, a maggior ragione, non si può ritenere che la mediazione fosse necessaria rispetto ad un procedimento alternativo di risoluzione della controversia quale è il procedimento arbitrale.

Quanto al previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, merita di essere condivisa la valutazione dell'arbitro, secondo cui tale procedura è necessaria solo per il caso di proposizione di una domanda giudiziale, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 132/2014 (laddove dispone che "chi intende esercitare in giudizio un'azione" ... deve invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita), non certo di una domanda di arbitrato: al riguardo, è solo il caso di segnalare come non si sia misurata su tale valutazione, avendo piuttosto sollevato altre questioni non dirimenti, come la possibilità di coesistenza tra negoziazione e arbitrato.

8) Con il secondo motivo d'impugnazione ha censurato il lodo sotto il profilo della nullità ex art. 829 c.1 nn. 5 e 11 c.p.c. (motivazione apparente e disposizioni contraddittorie). In particolare, l'impugnante ha dedotto che non sarebbe stato provato che conferito a l'incarico di eseguire i moduli D ed E del progetto, posti a fondamento della richiesta di pagamento avanzata dal commercialista; che l'arbitro avrebbe errato nel ritenere provato il conferimento dell'incarico sulla base delle comunicazioni di approvazione e apprezzamento del lavoro svolto, le quali provenivano da soggetti estranei



Peraltro, la relazione tecnica del proprio consulente di parte, riferiva che gli elaborati prodotti da non corrispondevano alle finalità e agli obiettivi del mandato conferitogli ed erano incompleti nei contenuti e inadeguati nella forma.

Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

Invero, come ricorda la Suprema Corte, "In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione" (Cass. n. 12321/2018).

Giova, inoltre, rammentare che l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una "impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (da ultimo, ex multis, Cass. n. 2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Inoltre, l'art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto "quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione" (Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982 e, più recentemente, Cass. n. 7160/1990; Cass. n. 10321/1992; e recentemente, Cass. n. 5466/2006).

Da ultimo, in senso conforme al suddetto orientamento interpretativo costante, la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde a quella



dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cass. n. 2747/2021).

Nel caso di specie il lodo presenta il dispositivo e la sottoscrizione dell'arbitro (art. 823 c.2 nn. 6 e 7, richiamato dall'art. 829 c.1 n. 5) così la motivazione (l'"esposizione sommaria dei motivi" di cui all'art. 823 c.2 n. 5, richiamato dall'art. 829 c.1 n.5), da intendersi nel senso stringente indicato dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.

In generale, nel caso di specie, risulta che l'arbitro, prima, ha esaminato e respinto le eccezioni preliminari; poi, ha ricostruito il rapporto contrattuale esaminando la pretesa di pagamento azionata dal dott. e ritenendola fondata in virtù sia dell'accettazione dei lavori extra eseguiti dal professionista sia della mancata contestazione di alcun preteso inadempimento e del pagamento delle parcelle immediatamente precedenti a quelle oggetto di controversia; infine, ha rigettato logicamente la contrapposta domanda riconvenzionale, proposta da di risoluzione contrattuale e restituzione delle somme pagate.

Peraltro, posto che l'arbitro ha fornito una propria ricostruzione del rapporto contrattuale in questione, con riguardo alle doglianze dell'impugnante, questo Collegio, quale giudice dell'impugnazione del lodo, chiarisce di doversi limitare a valutare solo se sia stata fornita una motivazione adeguata circa le regole di diritto richiamate ed il percorso logico seguito dall'arbitro.

Si rileva che la pretesa di era relativa ai moduli D ed E per lavori svolti tra settembre e ottobre 2017 e per il mancato pagamento delle parcelle 13/17, 16/17 e 17/17 emesse tra novembre e dicembre 2017.

L'arbitro, con un iter logico-motivazionale che appare chiaramente ricostruibile, ha affermato che il contratto di incarico prevedeva attività ulteriori rispetto ai moduli A-B-C, in particolare rilevando che all'art. 5.5: "Per lo svolgimento di eventuali attività diverse dall'oggetto del presente incarico è pattuito - in aggiunta ai corrispettivi forfettari di cui al precedenti articoli - un corrispettivo giornaliero lordo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) +4% +lva -RDA che



sarà fatturato e pagato unitamente alle parcelle relative ai corrispettivi forfettari ed eventuali spese inerenti, oppure a vista con cadenza mensile".

Posta tale premessa, l'Arbitro ha sviluppato un ragionamento motivazionale secondo cui "anche le attività dei moduli D ed E sono, perciò, direttamente riconducibili all'oggetto del contratto di incarico. Rispetto ad esse, come correttamente ha rilevato l'Attore, le prime contestazioni [...] in merito al suo operato si riscontrano soltanto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 9 aprile 2018, poi negli atti di cui al procedimento arbitrale e, infine, in maniera più circoscritta con il deposito di una consulenza peritale in data 18 dicembre 2020, prodotta con le memorie conclusive, a distanza di tre anni dall'esecuzione delle attività da parte dell'Attore.

Prima di allora e nel corso del 2017, in cui si concentrava l'attività svolta dal dott.

inerente ai moduli D ed E, non si riscontrava una valutazione negativa all'operato del dott.

che riceveva prontamente il pagamento dei seguenti importi anche rispetto alle attività di cui ai moduli D ed E [...] Come si è diffusamente dato atto, dalla documentazione prodotta dall'Attore risulta il carteggio e-mail da cui si evincono espliciti apprezzamenti e approvazione da parte di con riferimento al lavoro svolto dal dott.

Dal carteggio e-mail si evince inoltre una importante richiesta, da parte della circevere nei termini la realizzazione della attività dei moduli D ed E. Peraltro, la Convenuta non ha mai disconosciuto la veridicità di predetto carteggio, né ha fornito prova contraria. Non risulta, poi, in contestazione dalla Convenuta neppure la nota pro forma n.11/17, la cui descrizione riporta "Saldo Modulo A – 2° Acconto Modulo B – Acconto Moduli D ed E", e che, dunque, inerisce anche a quelle attività.

Avuto, dunque, riguardo anche al canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.2 c.c., che assegna specifica rilevanza anche al comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto, risulta dirimente, in ordine alla intervenuta conclusione ed esecuzione dell'accordo tra le Parti anche in merito alle attività contraddistinte dai moduli D ed E, il comportamento complessivo dalle stesse osservato durante lo svolgimento delle attività inerenti ai moduli D ed E e il pagamento da parte della della notula n.11/17 come acconto riferito proprio alle attività di cui ai moduli D ed E".



L'arbitro, ha, quindi, ritenuto che il silenzio tenuto da fronte delle richieste di pagamento avanzate dal dott. fosse inidoneo ad avvalorare un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in una prospettiva di buona fede negoziale.

L'arbitro ha, poi, ritenuto che i rilievi presenti nella consulenza di parte depositata da comunque inconferenti, fossero in contrasto con una serie di elementi desumibili dalla condotta della stessa quali "il pagamento dell'importo di cui alla notula n.11/17 relativa anche all'acconto per le attività inerenti ai moduli D ed E emessa il 13.10.2017 e pagata prontamente il 17.10.2017 (dopo soli 4 giorni); la mancata contestazione degli importi di cui alle fatture regolarmente evase dalla Convenuta n. 6/17, 9/17, 11/17 e di quelle inevase 13/17, 16/17, 17/17; la mancata contestazione del numero di giornate di lavoro indicate dall'Attore; i diversi documentati e incontestati apprezzamenti al lavoro svolto dal dott.

Da tale excursus appare evidente come la motivazione testé richiamata dia conto del corretto ricorso dell'arbitro a canoni di redazione della motivazione comprensibili, rispondenti a logica e conformi a diritto, applicati in modo adeguato ed articolato, sì da non potersi ravvisare né l'asserita assenza di motivazione né la sua apparenza.

Quanto al profilo relativo alla violazione dell'art. 829 c.1 n.11, nello specifico caso in esame non si rinviene alcuna contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo né tanto meno tra la motivazione e il dispositivo, dovendosi considerare quanto segue:

- che l'arbitro ha compiuto un accertamento in fatto (concernente lo svolgimento di attività extra e l'accettazione da parte di che appare esente da vizi e logicamente e giuridicamente coerente, sicché è precluso a questa Corte un riesame delle questioni di merito a lui sottoposte (cfr. Cass. civ. n. 19602/2020: "Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente");
- che non vi è alcuna contraddittorietà tra le statuizioni presenti nel dispositivo del lodo, di accoglimento della domanda di adempimento proposta dal dott.



domanda riconvenzionale proposta da (di risoluzione contrattuale per inadempimento del dott. e di condanna alla restituzione di somme);
- che, del pari, non vi è alcuna contraddittorietà tra tali statuizioni e la motivazione di cui s'è qià detto.

9) Con il terzo motivo d'impugnazione ha riproposto la propria domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale e di condanna alla restituzione dell'importo di euro 18.000,00, e ha reiterato altresì la richiesta di CTU volta ad analizzare il contenuto del contratto e a valutare l'attività svolta dall'appellato.

A fondamento della domanda ha posto l'inadempimento contrattuale di cui dovrebbe conseguire la restituzione delle somme dallo stesso percepite a titolo di acconto.

La richiesta di CTU è fondata sull'elevata complessità tecnica dell'incarico conferito.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, tale motivo di impugnazione è del tutto infondato, posto che, da un lato, lo stesso deve ritenersi assorbito dalla valutazione svolta circa l'insussistenza di profili di nullità del lodo in ordine all'accoglimento della pretesa di pagamento avanzata dal dott. (trattandosi di un esito che, all'evidenza, è incompatibile con la contrapposta pretesa di risoluzione per inadempimento invocata da da un altro lato, va solo osservato che anche in questo caso l'impugnante non si duole di omissioni, contraddittorietà o altre violazioni tali da integrare ipotesi di nullità del lodo rilevanti ai sensi dell'art. 829 cpc, ma del merito della valutazione espressa dall'arbitro in ordine alle risultanze istruttorie acquisite in quella sede, chiedendo a questa Corte di modificarla in senso ad essa favorevole: pretesa questa che, per i principi già sopra richiamati, deve ritenersi inammissibile.

- 10) Per le ragioni sopra esposte va respinta l'impugnazione, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.
- 11) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, l'impugnante condannata a rimborsare all'impugnato le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 e con liquidazione dei compensi ai



Sentenza n. 3665/2022 pubbl. il 22/11/2022 RG n. 1581/2021

dott.ssa Carla Raineri

Firmato Da: RAINERI CARLA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3abf2937caef678a8b3fa6d3e5039213 Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c

parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte d'Appello	di Milano, ogni contrari	a istanza ed eccezione	disattesa, definitivamente
pronunciando sull'i	mpugnazione di lodo arb	oitrale proposta da	S.P.A. nei confronti
di (Constanti	così provvede:		
1) rigetta l'impugna	zione proposta da	S.P.A. e conferma	a il lodo impugnato;
2) condanna	S.P.A. alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di		
	che si liquidano in	complessivi euro 3.77	7,00 per compenso, oltre
15% per rimborso s	pese forfettarie, oltre IV	A e C.P.A. come per leg	ge.
Così deciso in Mila	no, nella camera di cons	iglio del 15.9.2022.	
Il consigliere est.			presidente

dott. Lorenzo Orsenigo

